

Avv. Fabrizio Carta - avv. Gian Marco Delunas

Tel. - fax 070/682256

avv.gianmarcodelunas@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –

ROMA - SEZIONE TERZA QUATER

Notifica per pubblici proclami

**Atto di avviso di notificazione per pubblici proclami in
ottemperanza all'ordinanza Presidenziale n° 4471/2023 resa dal
presidente della sezione III quater del TAR per il Lazio, nel giudizio r.g.
n° 2103/2023**

I sottoscritti avv.ti Gian Marco Delunas (DLNGMR77S12B3534N) e Fabrizio Carta (c.f. CRTFRZ83R06G113D), in qualità di difensori della **ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI S.R.L.**, con sede in Sestu, ex s.s. 131 km 10,500, in persona del l.r. in carica, Mauro Marano (MRNMRA68L03B354B), nato a Cagliari, il 03/07/196, giusta procura in calce al ricorso, ed in forza dell'autorizzazione di cui all'ordinanza presidenziale in epigrafe

PREMESSO CHE

Con l'ordinanza presidenziale in epigrafe, il Presidente della Sezione III-quater ha ritenuto di disporre "*la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:*", stabilendo che "*la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare; 3) il testo integrale del ricorso e*

dei ricorsi per motivi aggiunti 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami", disponendo ulteriormente che: "le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale -previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)" ed altresì che le Amministrazioni resistenti: "1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovranno, inoltre, curare che sull'homepage del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);"

AVVISANO CHE

1) L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso è: **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III-quater, R.G. n. 2103/2023**

2) Il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare sono:

Ricorrente: **ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI S.R.L.;**

Amministrazioni intimare: il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro in carica, il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro in carica, la **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO** e la **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**, entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore; la **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona del Presidente in carica,

3) Testo integrale del ricorso: vedasi allegati contenenti il testo integrale del Ricorso e della procura alle liti proposto per l'annullamento della nota 12.01.00 del 29.11.2022 del Direttore Generale dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, inviata a mezzo pec in pari data ed avente ad oggetto: "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai

sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento"; della determinazione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, pubblicata in data 29.11.2022, recante "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216"; dell'allegato A alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto "Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore"; dell'allegato B alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto "Modalità di versamento – Riferimento bancario"; per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, quale, a titolo esemplificativo, nonché per

l'annullamento degli atti presupposti e in particolare del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; nonché per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti.

4) Indicazione dei controinteressati: Tutte le strutture del SSN/SSR operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento (2015-2018) nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento.

5) Indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Roma, Sez. II I -quater, ordinanza presidenziale n. **4471/2023**.

* * *

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo ed in particolare, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n **2103/2023**) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "TAR Lazio – Roma".

* * *

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza presidenziale n. 4471/2023 della Sez. III -quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.

* * *

Si allega al presente avviso il testo integrale del ricorso, la procura alle liti, nonché dell'ordinanza presidenziale n. 4471/2023 della Sez. III-quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma.

* * *

AVVISANO, INOLTRE, CHE

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, le Amministrazioni:

- hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza presidenziale citata, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

- dovranno rilasciare alla parte ricorrente (ad i seguenti indirizzi PEC **avv.gianmarcodelunas@pec.it** e **avvfabriziocarta@pec.it**) un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- curare che sull'homepage del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza presidenziale, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della citata ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/ impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Cagliari - Roma, 26 luglio 2023

Avv. Fabrizio Carta

Avv. Gian Marco Delunas